

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ASSISTENZA PER VIAGGI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI TUTTO COMPRESO, PRENOTAZIONE E FORNITURA DEI TITOLI DI VIAGGIO, DI SERVIZI DI TRANSFER, DI VITTO E DI ALLOGGIO” - C.I.G. 9307683EFB.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, sottoscritta con firma digitale

TRA

l'AgenziaregionaleCAMPANIA TURISMO, (di seguito solo *Agenzia*), con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n.81 c/o Palazzo della Regione Campania - Codice Fiscale 95255690638 - in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, avv. Luigi Raia - giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno sette aprile 2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno tredici aprile 2021, domiciliato presso la sede legale dell'Agenzia,

E

la, (di seguito anche “aggiudicatario”), con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig./sig.ra, codice fiscale, domiciliato presso la sede legale della società,

premesso che

a) con decreto direttoriale n. ... del giorno, è stata aggiudicata alla, con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, la procedura di gara finalizzata alla stipula di un “ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ASSISTENZA PER VIAGGI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI TUTTO COMPRESO, PRENOTAZIONE E FORNITURA DEI TITOLI DI VIAGGIO, DI SERVIZI DI TRANSFER, DI VITTO E DI ALLOGGIO”, per un importo complessivo di € (...../.....), I.V.A. compresa;

b) in data, l'aggiudicatario ha prodotto polizza per la cauzione definitiva n., rilasciata da, per una somma garantita pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ovvero per la somma di euro (euro.....);

c) sono state effettuate le verifiche inerenti al possesso dei requisiti previsti dalla *lex specialis* di gara e dalla normativa vigente,

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e sottoscrivono quanto segue

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa, gli atti ivi richiamati, nonché il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri e prestazionale e l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario, senza necessità, per comune accordo, di allegazione, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituiscono il patto primo. L'aggiudicatario dichiara espressamente di conoscere il codice di comportamento dell'Agenzia ed il protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, recepito con Delibera di Giunta regionale della Campania n. 1601 del giorno 07 settembre 2007.

In caso di contrasto tra le clausole dei richiamati atti ed il presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di quest'ultimo.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha per oggetto l'affidamento, sulla base degli specifici ordini esecutivi, di volta in volta, emessi dall'Agenzia, della fornitura del "ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ASSISTENZA PER VIAGGI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI TUTTO COMPRESO, PRENOTAZIONE E FORNITURA DEI TITOLI DI VIAGGIO, DI SERVIZI DI TRANSFER, DI VITTO E DI ALLOGGIO".

La fornitura dei servizi e/o beni oggetto dell'accordo quadro dovrà essere espletata secondo quanto dettagliatamente descritto nella lettera di invito, nel disciplinare di gara, nel capitolato d'oneri e negli altri atti costituenti la *lex specialis* di gara ed in conformità all'offerta presentata.

L'Agenzia, qualora in fase esecutiva si dovesse manifestare la necessità di realizzare una specifica attività o un servizio non ricompreso tra quelli sopra indicati, ma comunque analogo o complementare agli stessi, potrà richiedere al Fornitore servizi aggiuntivi.

Il Fornitore, in tal caso, dovrà presentare alla Agenzia idoneo preventivo, nel quale verrà indicato l'importo lordo e quello al netto del medesimo ribasso offerto in sede di gara.

L'Agenzia, previa verifica della congruità ed approvazione del preventivo proposto, provvederà ad effettuare il relativo ordinativo, che impegna l'aggiudicatario alla sua esecuzione.

Il Fornitore si impegna a fornire, a propria cura e spese, i seguenti servizi complementari:

- Predisposizione della documentazione per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi/forniture richiesti;

- Gestione procedure amministrative nonchè pratiche in ambito di sicurezza, prevenzione sanitaria, etc.

Nei costi di produzione il Fornitore dovrà esporre quelli relativi all'eventuale acquisto e/o estensione dei diritti di terzi, eventuali oneri SIAE e in generale qualsiasi altro costo relativo a prodotti e/o servizi di terzi funzionali all'esecuzione del servizio e/o fornitura richiesti.

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, in quanto ricompresi nel corrispettivo offerto dal medesimo, tutti i costi connessi e conseguenti alla esecuzione dell'accordo quadro, con organizzazione, responsabilità e rischio a suo esclusivo carico.

ARTICOLO 3 - VALIDITA' DELL'ACCORDO QUADRO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

L'accordo quadro ha una validità massima pari a mesi 30(*trenta*), decorrenti dalla sua sottoscrizione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11, del codice dei contratti pubblici, l'Agenzia si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'accordo quadro, ai medesimi prezzi, patti e condizioni, per un ulteriore periodo di mesi 6 (*sei*).

Il numero, la frequenza e la pianificazione delle forniture sono determinate dall'Agenzia, secondo la propria insindacabile discrezionalità.

L'aggiudicatario individuato per mezzo della stipula dell'accordo quadro, dal momento della ricezione dell'ordine, con le modalità suindicate, è vincolato alla esecuzione del medesimo, secondo le modalità e termini stabiliti dal capitolato d'oneri e prestazionale ed alle condizioni dell'offerta economica presentata in sede di gara, ed alla consegna del bene e/o servizio richiesto entro la scadenza fissata dall'Agenzia. Eventuali motivate richieste di chiarimenti o integrazioni potranno essere avanzate al Responsabile del procedimento/Direttore per l'esecuzione dell'accordo quadro dell'Agenzia, entro e non oltre il perentorio termine di giorni 2 (due) dalla ricezione dell'ordine esecutivo; in tal caso, il termine per la consegna del bene resta sospeso fino a quando l'Agenzia non avrà riscontrato la richiesta.

ARTICOLO 4 - MONITORAGGIO - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità è tesa a verificare che tutte le forniture ed i servizi prodotti in esecuzione degli specifici ordini prodotti dall'Agenzia risultino corrispondenti alle specifiche minime richieste nel capitolato e nello specifico ordine esecutivo.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare alla Direzione Generale, al R.U.P. ed al personale dell'Agenzia, all'uopo incaricato per le attività di monitoraggio della produzione dei materiali e delle attrezzature, oggetto dell'accordo quadro.

Nel caso di esito negativo della verifica di regolare esecuzione dell'accordo quadro, anche parziale, l'Agenzia si riserva la facoltà di applicare una penale sino al 10% (*dieci per cento*) del valore complessivo contrattuale, fatta salva ogni azione per la richiesta di risarcimento del maggior danno e/o la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 5 - VALORE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO E PREZZO DELLE FORNITURE

Il valore complessivo dell'accordo quadro è stimato nel limite massimo di € 213.000,00 (*euro duecentotredicimila/00*), oltre I.V.A., se dovuta, ed è comprensivo del budget disponibile per l'acquisto dei titoli di viaggio e degli altri servizi oggetto dell'appalto medesimo e dei compensi di intermediazione - *transaction fee*- in favore dell'aggiudicatario, nei limiti della percentuale massima del 10% (*dieci per cento*) del suindicato valore massimo.

Il su indicato valore complessivo, calcolato sulla base del fabbisogno stimato per la durata dell'accordo quadro, costituisce il limite massimo di spesa e si intende comprensivo di tutti i costi ed oneri relativi all'esecuzione del medesimo accordo.

Il suddetto importo, tuttavia, è da intendersi puramente indicativo in quanto l'Agenzia si riserva di avvalersi solo delle forniture realmente necessarie. Nel caso in cui l'Agenzia non impegni tutto il budget stanziato e, quindi, il corrispettivo dell'accordo quadro non dovesse raggiungere il su indicato limite massimo, l'operatore economico aggiudicatario nulla potrà pretendere, a qualsivoglia titolo, causa o ragione.

Trattandosi di servizi di natura prevalentemente intellettuale o che, comunque, non comportano l'uso prevalente di manodopera, che ineriscono a forniture senza posa in opera, non ricorre l'obbligo di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A seguito della stipula dell'accordo quadro, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici a mente della quale *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del*

quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto".

Il corrispettivo- ovvero la *fee* per i diritti di intermediazione - è stato determinato dall'operatore economico concorrente in sede di offerta e comprende tutti i servizi e le attività, specificamente descritte nel capitolato d'oneri e prestazionale e nell'offerta economica prodotta in sede di gara ed è, pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro, nonché comprensivo di ogni onere e/o spesa, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea e non potendo il medesimo vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti.

Nel corrispettivo contrattuale, pertanto, si intendono compresi tutti gli oneri e le spese connessi all'esecuzione delle forniture e posa in opera dei beni oggetto dell'accordo quadro, ivi compresi i costi e le spese relativi all'adempimento delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei prestatori di lavoro coinvolti nell'esecuzione dell'accordo quadro, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, regolamenti e/o dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, in relazione all'oggetto dell'accordo quadro.

ARTICOLO 6 - PAGAMENTI

In relazione ai singoli ordini esecutivi ricevuti, l'aggiudicatario, successivamente alla positiva verifica di conformità ed al conseguente benessere alla fatturazione, emetterà regolare fattura elettronica intestata all'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, contenente i seguenti dati:

- l'indicazione del C.I.G.;
- descrizione dettagliata della fornitura e/o del servizio espletato e degli importi relativi alle singole voci di spesa;
- specificazione della *fee* applicata;
- a richiesta dell'Agenzia: l'indicazione di eventuali diciture.

Il pagamento dei corrispettivi fatturati è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura, secondo le prescrizioni contenute nella *lex specialis* di gara e nel contratto, certificata da apposito nulla osta emesso dal R.U.P., attestante l'avvenuto collaudo del bene e l'assenza di contestazioni, nonché all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Ove la suindicata verifica risulti positiva, il pagamento avverrà entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricezione della fattura. Nel caso in cui la verifica effettuata dal RUP dia esito negativo, si procederà alla liquidazione ed al pagamento dei soli importi fatturati non oggetto di contestazione.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione della propria situazione fiscale, previdenziale ed assicurativa.

ARTICOLO 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

L'aggiudicatario deve trasmettere all'Agenzia, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti eventualmente sottoscritti con i fornitori a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'accordo quadro, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m.i.

L'Agenzia provvede alla risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.

L'Agenzia non esegue alcun pagamento all'aggiudicatario in pendenza delle comunicazioni dei dati di cui ai commi che precedono, con conseguente sospensione dei relativi termini.

ARTICOLO 8 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALI.

L'Agenzia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento dei servizi e forniture oggetto dell'accordo quadro.

L'Agenzia considera obbligazioni essenziali il rispetto dei termini per l'espletamento delle varie attività in cui si articola l'accordo quadro, la corretta esecuzione di tutte le attività e l'elaborazione di tutti i documenti specificati nel presente capitolato.

La violazione da parte dell'operatore economico delle obbligazioni previste nella *lex specialis* di gara, nel contratto e nell'ordine esecutivo comporta l'irrogazione, a carico del medesimo, di una penale

pari ad euro 150,00 (*centocinquanta/00*) per ogni contestazione rilevata e/o giorno di ritardo nell'adempimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo comporta l'applicazione della penale, come sopra disciplinata, il mancato rispetto delle tempistiche previste per l'invio delle soluzioni di viaggio; per la consegna all'Agenzia dei titoli di viaggio, dei voucher per gli alberghi e/o i transfer, dei visti, etc.; per il ritardo nelle cancellazioni o nel rimborso, l'interruzione e/o sospensione delle attività previste nel contratto e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle prestazioni affidate.

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati dall'Agenzia all'aggiudicatario, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'aggiudicatario dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (*dieci per cento*) del valore contrattuale. Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario ha provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 *es.m.i.*, alla costituzione della garanzia definitiva, mediante polizza fideiussoria n., rilasciata da, per una somma garantita pari ad euro (euro.....). Tale garanzia è prestata per l'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della

liquidazione finale e/o al computo delle penali applicate ed, eventualmente, non trattenute sugli acconti corrisposti, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

ARTICOLO 10 - ALTRE RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario assume la più ampia, diretta ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione dell'accordo quadro, con totale esonero dell'Agenzia e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa, in qualsiasi momento, derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che possa essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza e/o in connessione dell'esecuzione del presente accordo quadro.

Inoltre, l'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- eseguire le forniture ed i servizi di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo;
- osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 per la parte italiana e s.m.i.;
- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti vigenti *ratione temporis*, in materia di obblighi contributivi, di assicurazione ed assistenza nei confronti dei lavoratori;
- non cedere a terzi il contratto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e non subappaltare le prestazioni affidate, se non previa formale autorizzazione dell'Agenzia;
- svolgere le forniture ed i servizi oggetto del presente accordo quadro e tutte le obbligazioni inerenti, connesse e discendenti dalla sua esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in tema di trattamento dei dati personali, vigenti *ratione temporis*.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto delle forniture oggetto dei singoli ordini esecutivi è consentito, nei limiti previsti dalla *lex specialis* di gara, secondo i termini e le modalità della vigente normativa, solo previa formale autorizzazione dell'Agenzia.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ARTICOLO 12 - RECESSO

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con giustificazione motivata. L'aggiudicatario non potrà vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo ma avrà diritto unicamente al pagamento dei compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente rese alla data del recesso. L'aggiudicatario non può recedere dal contratto per alcun motivo.

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro si intenderà risolto in caso di inadempimento dell'aggiudicatario anche rispetto ad uno solo degli obblighi assunti con lo stesso che si protragga oltre il termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento.

L'Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, previa contestazione degli addebiti all'aggiudicatario ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall'aggiudicatario dell'accordo quadro ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del citato d.P.R. 445/2000, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel disciplinare e nel presente capitolato;
- e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia;
- f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Agenzia per fatti o atti compiuti dall'aggiudicatario nell'esecuzione della fornitura;

g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

h) violazione degli obblighi di riservatezza e dei diritti di terzi di privativa industriale;

i) ogni altra ipotesi di inadempimento in relazione alla quale è espressamente prevista, dal presente disciplinare e/o dal capitolato e/o dallo schema di contratto allegato, la risoluzione del contratto.

Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto.

La risoluzione fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che l'Agenzia dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi la fornitura o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.

L'aggiudicatario, in caso di risoluzione e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dall'Agenzia a qualsiasi titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

ARTICOLO 14 - BREVETTI E DIRITTI DI PRIVATIVA. CLAUSOLA DI MANLEVA

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di dispositivi e/o soluzioni tecniche o di altra natura applicati sui prodotti oggetto della fornitura di cui altri abbiano la privativa e che, pertanto, violino brevetti o diritti di privativa industriale, manlevando e sollevando espressamente l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità.

ARTICOLO 15 - RISERVATEZZA, PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI E DEI RISULTATI

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il lavoro e/o la fornitura e/o il servizio svolti, l'organizzazione, l'attività e/o il *know-how* specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti e generati nell'ambito o in

occasione dell'esecuzione del presente appalto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Agenzia, la quale potrà, quindi, disporre secondo la propria discrezionalità, senza richiesta di liberatoria alcuna.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE - INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'aggiudicatario dichiara espressamente di essere a conoscenza delle prescrizioni e dei divieti ivi contenuti e di non incorrervi.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 108, e del Regolamento UE n. 2016/679 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali*), l'aggiudicatario dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano sono suscettibili di trattamento da parte dell'Agenzia, prestando espressa autorizzazione e dichiarando, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver ricevuto adeguata informativa come da atto prodotto in sede di partecipazione alla gara.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare la normativa nazionale e comunitaria relativa al trattamento dei dati personali dei dipendenti e/o collaboratori dell'Agenzia nonché dei terzi, di cui dovesse venire in possesso per effetto dell'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 18 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie relative e conseguenti all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 c.p.c., è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli. È escluso, in ogni caso, l'arbitrato.

ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

L'aggiudicatario autorizza, espressamente, con riferimento agli obblighi di trasparenza e di pubblicità, secondo quanto disposto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 es.m.i. nonché dall'art. 3, comma 54, della legge del 24 dicembre 2007 n. 244, che il presente contratto e tutti gli atti in esso richiamati e/o allegati siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, senza alcuna limitazione.

ARTICOLO 20 - RINVIO NORMATIVO

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviando, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016,

n. 50 e s.m.i., del codice civile in materia di contratti ed alla normativa vigente, impegnandosi al puntuale adeguamento rispetto alle modifiche che dovessero essere introdotte successivamente alla stipula del presente contratto, ove applicabili.

ARTICOLO 21 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, le imposte e le tasse nonché gli oneri connessi all'esecuzione del presente contratto, nessuno escluso, ivi compresi quelli di registrazione, sono a carico dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 22 - SOTTOSCRIZIONE

Il presente contratto, composto dagli atti richiamati nello stesso, viene sottoscritto dalle parti in segno di benestare ed incondizionata accettazione di tutte le clausole in esso contenute e custodito nell'archivio dell'Agenzia, presso la sede al Centro Direzionale di Napoli - Isola C5, Il piano.

Napoli, li2022

L'aggiudicatario

Agenzia Regionale Campania Turismo

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

.....

avv. Luigi Raia

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante dell'aggiudicatario, dopo averli letti, approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli: art.1 (Premesse), art.2 (Oggetto e modalità di esecuzione dell'accordo quadro), art.3 (Validità dell'accordo quadro e modalità di esecuzione delle forniture), art.4 (Monitoraggio - Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità), art.5 (Valore complessivo dell'accordo quadro e prezzo delle forniture), art. 6 (Pagamenti), art.7 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art.8 (Termini per l'esecuzione delle prestazioni, contestazioni, inadempimenti e penali), art. 9 (Cauzione Definitiva), art. 10 (Altre responsabilità ed obblighi dell'aggiudicatario), art. 11 (Subappalto, cessione del contratto), art. 12 (Recesso), art.13 (Risoluzione dell'accordo quadro), art.14 (Brevetti e diritti di privativa. Clausola di manleva), art.15 (Riservatezza, proprietà dei documenti e dei risultati), art.16 (Clausola anticorruzione – incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), art.17 (Trattamento dei dati personali), art.18 (Foro esclusivo), art. 19 (Pubblicità degli atti), art.20 (Rinvio normativo), art.21 (Spese, imposte e tasse), art. 22 (Sottoscrizione).

Napoli, li.....2022

L'aggiudicatario

Il legale rappresentante